



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

Parte Generale – Parti Speciali

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in versione
completa il 21/02/2023

Revisione n. 01	Approvata dal C.d.A	in data 13/03/2015
Revisione n. 02	Approvata dal C.d.A	in data 26/10/2016
Revisione n. 03	Approvata dal C.d.A	in data 04/12/2018
Revisione n. 04	Approvata dal C.d.A	in data 28/01/2021
Revisione n. 05	Approvata dal C.d.A	in data 21/02/2023

AEMME Linea Distribuzione Srl
Viale Cattaneo, 45
20081 Abbiategrasso (Mi)

Sommario

PARTE GENERALE	- 4 -
CAPITOLO 1 PREMESSE	- 5 -
CAPITOLO 2 IL MODELLO AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL	- 17 -
CAPITOLO 3 ATTIVITA' SENSIBILI DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL	- 21 -
CAPITOLO 4 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	- 25 -
CAPITOLO 5 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	-34-
CAPITOLO 6 SISTEMA SANZIONATORIO	- 36 -
PARTE SPECIALE – A –	- 41 -
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	- 41 -
1.LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	- 42 -
2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE	- 44 -
3.ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	- 48 -
4.REGOLE GENERALI	- 58 -
5.PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 60 -
6.I CONTROLLI DELL'ODV	- 61 -
PARTE SPECIALE – B –	- 62 -
REATI SOCIETARI	- 62 -
1.LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE	- 63 -
2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI	- 69 -
3.REGOLE GENERALI	- 73 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 76 -
5.I CONTROLLI DELL'ODV	- 77 -
PARTE SPECIALE - C –	- 78 -
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	- 78 -
1.LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTETA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art.25 septies del Decreto)	- 79 -
2.AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI	- 80 -
3.REGOLE GENERALI	- 82 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 83 -
PARTE SPECIALE - D -	- 98 -

<u>REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA; AUTO-RICICLAGGIO</u>	- 98 -
1.LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICICLAGGIO art. 25-octies del DECRETO	- 99 -
-	
2.ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO	- 104 -
3. REGOLE GENERALI	- 106 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 108 -
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 109 -
PARTE SPECIALE - E -	- 110 -
<u>REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI</u>	- 110 -
1.LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)	- 111 -
2.ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI	- 116 -
3. REGOLE GENERALI	- 120 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 122 -
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 126 -
PARTE SPECIALE - F -	- 127 -
<u>DELITTI IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE</u>	- 127 -
1.LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 nonies del Decreto)	- 128 -
2.ATTIVITÀ SENSIBILI	- 129 -
3.REGOLE GENERALI	- 131 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 132 -
5.CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 133 -
PARTE SPECIALE - G -	- 134 -
<u>REATI LEGATI ALL'IMMIGRAZIONE</u>	- 134 -
1.LE FATTISPECIE DEI REATI LEGATI ALL'IMMIGRAZIONE (Art. 25 duodecies del Decreto)	- 135 -
2.AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI	- 137 -
3.REGOLE GENERALI	- 138 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 140 -
5.CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 141 -
PARTE SPECIALE - H -	- 142 -
<u>REATI AMBIENTALI</u>	- 142 -
1.LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (Art. 25 undecies del Decreto)	- 143 -
-	
2.AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI	- 147 -
3.REGOLE GENERALI	- 148 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 149 -
5.CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 152 -
PARTE SPECIALE - I -	- 153 -
<u>REATI TRIBUTARI</u>	- 153 -

1.LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto)	
- 154 -	
2.AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI	- 156 -
3.REGOLE GENERALI	- 157 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 158 -
5.CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 163 -
PARTE SPECIALE - J -	- 164 -
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	- 164 -
REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	- 164 -
1.LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25-<i>septiesdecies</i> del Decreto) E DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25-<i>duodevicies</i> del Decreto)	- 165 -
2.AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI	- 169 -
3.REGOLE GENERALI	- 170 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 172 -
5.CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 173 -
PARTE SPECIALE - K -	- 175 -
PROCESSI STRUMENTALI	- 175 -
1. I PROCESSI STRUMENTALI	- 176 -
2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 176 -

PARTE GENERALE



CAPITOLO 1 PREMESSE

1.1 DEFINIZIONI

- Aree di rischio/Aree sensibili: settori e/o processi aziendali rispetto ai quali sussiste il rischio di commissione di reati.
- Attività Sensibili: le attività di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- “CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro adottati da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL e, attualmente in vigore ed applicati.
- “Collaboratori Esterni”: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire: i Consulenti, i Partner, i Fornitori
- “Decreto Sicurezza”: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- “Destinatari”: gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.
- “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, ivi compresi i dirigenti.
- “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.
- Enti: società, consorzi, associazioni, ecc.
- Esponenti Aziendali: i Dipendenti e gli Organi Sociali.
- “Linee Guida”: le Linee Guida adottate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.
- “Modello” o “Modelli”: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Attività Sensibili.
- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL ed i suoi membri.
- “P.A.”: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: le controparti contrattuali di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle Attività Sensibili.

- "Reati": le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- "Società": **AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL con sede legale in Abbiategrasso (Mi) – Viale Cattaneo, 45.**

1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 – emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140 - che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alla quale l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale Decreto introduce le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo delle società medesime;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere le società, pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Dal punto di vista sanzionatorio, a fronte degli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; nelle ipotesi più gravi è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di stipulare contratti con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono contemplati - ad oggi -

- I. i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24. 25);
- II. i reati informatici e il trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- III. i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- IV. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- V. i reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- VI. i reati societari (art. 25 ter);
- VII. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- VIII. i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- IX. i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- X. i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies);
- XI. i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- XII. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- XIII. i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1);
- XIV. i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- XV. i reati per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- XVI. i reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3 e 10);
- XVII. i reati ambientali (art. 25 undecies);
- XVIII. i reati legati all'immigrazione (art. 25 duodecies);
- XIX. i reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- XX. i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse (art. 25 quaterdecies);
- XXI. i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- XXII. i reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
- XXIII. i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies);
- XXIV. i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies).

Di seguito l'indicazione dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello:

- Reati contro la P.A.

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n° 1 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- ✓ Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- ✓ Peculato (art. 314 c.p.);
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- ✓ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- ✓ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

- Reati societari

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (art. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.);
- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- ✓ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).

- *Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.).

- *Reati di riciclaggio*

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

- *Reati informatici*

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- ✓ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, co. 1, lett a-bis, L. 633/1941);
- ✓ Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941);
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- ✓ Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- ✓ Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941;
- ✓ Reati caratterizzati dalle condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941;

- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

- Reati legati all'immigrazione

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. n. 286/1998);
- ✓ Reato di procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- ✓ Reato di favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

- Reati ambientali

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- ✓ Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- ✓ Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- ✓ Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- ✓ Scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ✓ Scarichi sul suolo (art. 103 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Scarichi in reti fognarie (art. 107 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211 ,212, 214, 215, 216 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II° periodo d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- ✓ Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Violazione dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/06);
- ✓ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- ✓ Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- ✓ Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- ✓ Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- ✓ Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

- Reati tributari

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D.Lgs. 74/2000);

- ✓ Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
 - ✓ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
 - ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
 - ✓ Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000);
 - ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).
- Delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Art. 518-novies c.p. "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali";
- ✓ Art. 518-ter c.p. "Appropriazione indebita di beni culturali";
- ✓ Art. 518-decies c.p. "Importazione illecita di beni culturali";
- ✓ Art. 518-undecies c.p. "Uscita o esportazione illecite di beni culturali";
- ✓ Art. 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici";
- ✓ Art. 518-quaterdecies c.p. "Contraffazione di opere d'arte";
- ✓ Art. 518-bis c.p. "Furto di beni culturali";
- ✓ Art. 518-quater c.p. "Ricettazione di beni culturali";
- ✓ Art. 518-octies c.p. "Falsificazione in scrittura private relativa a beni culturali".
- Art. 518-sexies c.p. "Riciclaggio di beni culturali";
- Art. 518-terdecies c.p. "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Appaiono solo astrattamente e non concretamente realizzabili i seguenti reati:

- reati di falsità in monete;
- reati di criminalità organizzata;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di mercato;
- reati transnazionali;
- reati di razzismo e xenofobia;

- reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse;
- reati di contrabbando.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

1.3 PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri che:

- a) l'organo dirigente della società abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare che il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) che le persone che hanno commesso i Reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b);

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli illeciti;
- ✓ prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 LINEE GUIDA EMANATE DALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

L'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Alla luce di quanto sopra, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 ("Linee Guida"), emanate nel 2002 e successivamente aggiornate nel corso degli anni, da ultimo nel giugno 2021.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- ✓ individuazione delle **Aree di Rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- ✓ obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- ✓ predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. Tale sistema di controllo è organizzato rispettando le seguenti caratteristiche:
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;
 - adeguato controllo dei rischi;
 - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali – dirette sia verso terzi sia all'interno;
 - salvaguardia del patrimonio;
 - conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- ✓ codici di comportamento;
- ✓ sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma;
- ✓ sistemi di gestione e monitoraggio;

- ✓ formazione del personale;
- ✓ comunicazione e coinvolgimento del personale;
- ✓ meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ✓ applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- ✓ individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia ed indipendenza;
 - Professionalità;
 - continuità di azione;
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida ha poi evidenziato l'importanza di un sistema di compliance integrato al fine di consentire la razionalizzazione dei processi e delle attività (in termini di risorse economiche, umane, tecnologiche), l'efficientamento delle attività di *compliance*, nonché l'ottimizzazione dei flussi informativi e delle relazioni tra i vari attori del controllo e di gestione dei rischi della singola organizzazione.

Altro aspetto che viene messo in evidenza è l'importanza dei flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale, nonché tra OdV e la funzione Internal Audit, laddove presente.

Con specifico riferimento ai rischi connessi ai reati di natura fiscale (art. 25-*quinqüesdecies*), le Linee Guida sottolineano, nel paragrafo "Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale", come sia necessario definire una compliance fiscale ispirata al "Tax Control Framework", nell'ottica di un approccio integrato di gestione del rischio.


CAPITOLO 2 IL MODELLO AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

2.1 LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL è una società di servizi appartenente al Gruppo AMGA Legnano SpA che cura l'attività di distribuzione del gas metano e si occupa della realizzazione dei lavori di manutenzione ed ampliamento delle reti, della realizzazione degli allacciamenti di utenza, della posa dei misuratori, della gestione e della manutenzione degli impianti.

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nasce nel dicembre 2006 dal conferimento dei rami d'azienda relativi alla distribuzione del gas di AMGA Legnano, AMAGA Abbiategrasso e ASM Magenta, storiche ex aziende municipalizzate operanti, da oltre un trentennio, nel settore dei servizi pubblici locali.

Di seguito viene riportata la struttura organizzativa della Società, con l'indicazione delle funzioni per le quali AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL si avvale dei servizi prestati da AMGA Legnano SpA.



2.2 FUNZIONE PRINCIPI DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volte a prevenire la commissione dei Reati e degli illeciti.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree di Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- ✓ determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, soprattutto nelle medesime Aree di Rischio, la consapevolezza di

poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL;

- ✓ confermare che i comportamenti illeciti sono condannati da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL sia in virtù delle disposizioni di legge sia a fronte dei principi etico sociali a cui s'ispira nell'espletamento della propria missione aziendale;
- ✓ consentire a AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, grazie ad un'azione di monitoraggio, sulle Aree di Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti;
- ✓ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ✓ la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione ai diversi livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ✓ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- ✓ l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti a tutela dell'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.3 LA COSTRUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL ha affidato a professionisti esterni il progetto finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

E' stata quindi svolta una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

1. identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali;
2. correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di reato e successiva identificazione delle aree e delle attività sensibili da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
3. effettuazione della "*gap analysis*" sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, individuando quindi le azioni di miglioramento dei processi e delle procedure esistenti e dei requisiti organizzativi e formativi essenziali;
4. identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione di specifici compiti;

5. definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Sociali.

Gap Analysis

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. I risultati di tale attività di analisi sono stati esposti nel documento di "Executive Summary".

Il presente Modello è costituito da una "**Parte Generale**", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, e da singole "**Parti Speciali**", il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle attività che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, con la previsione dei relativi protocolli di controllo.

2.4 CODICE DI COMPORTAMENTO

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Società ha predisposto un Codice di Comportamento, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, integrandosi con esso. Il Codice di Comportamento di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i "Destinatari". Quest'ultimi sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice di Comportamento che ne è parte vincolante per tutti loro.

2.5 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", meglio nota come legge "Anti-corruzione"; tale legge ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano un sistema organico di repressione e prevenzione della corruzione, attraverso un innalzamento delle pene edittali, la riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti, la previsione di rigide regole comportamentali per i dipendenti pubblici e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa.

In tale contesto, la legge Anti-corruzione presenta, altresì, delle importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 delle società e degli enti a partecipazione pubblica; in particolare, a tale tipologia di enti viene richiesto di rafforzare i presidi di controllo anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in una prospettiva penal-preventiva differente e ulteriore rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Infatti, mentre ai fini di quest'ultimo rilevano gli atti di corruzione attiva, ovvero posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, la Legge Anti-corruzione richiede l'adozione di misure preventive degli atti di corruzione passiva, ossia posti in essere a vantaggio del singolo e a danno dell'Ente. Sul punto il Piano Nazionale Anticorruzione ("P.N.A."), previsto dall'art. 1, comma 4, lett. c) della legge Anti-corruzione, predisposto dal dipartimento della Funzione Pubblica, precisa che il concetto di corruzione "è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati".

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"), nella Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, denominata "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" prevede per le società in controllo pubblico l'adozione di apposite misure preventive che si sostanziano nella predisposizione, implementazione e rispetto di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, da integrare con il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, e nella nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione.

Conseguentemente AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL si è dotata di un complesso di regole procedurali, che trovano la propria esplicitazione nel Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato ai sensi della legge Anti-corruzione, che si integra, quale strumento di prevenzione di attività illecite, con il presente Modello organizzativo, in un'ottica di complementarità dei fini.

In tale contesto, le azioni di formazione e sensibilizzazione del personale finalizzate al consolidamento di una cultura aziendale improntata alla legalità ed alla trasparenza, si coordinano con quelle orientate all'implementazione del presente Modello e ne costituiscono parte integrante.

CAPITOLO 3 ATTIVITA' SENSIBILI DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

ATTIVITÀ SENSIBILI DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

A seguito dell'analisi del contesto aziendale, ai fini di individuare le Aree di Rischio rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 è emerso che le Attività Sensibili ad oggi riguardano le seguenti categorie di reato:

- a) reati contro la P.A.;
- b) reati societari;
- c) reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- d) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- e) reati informatici;
- f) reati in materia di violazione dei diritti d'autore;
- g) reati legati all'immigrazione;
- h) reati ambientali;
- i) reati tributari;
- j) reati contro il patrimonio culturale.

Appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile il rischio relativo a:

- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di mercato;
- reati transnazionali;
- reati di criminalità organizzata;
- reati di razzismo e xenofobia;
- reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse;
- reati tributari in caso di grandi frodi IVA transfrontaliere;
- reati di contrabbando.

Pertanto, nella realtà aziendale di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, **le Attività Sensibili** risultano principalmente le seguenti, suddivise in apposite Parti Speciali:

a) i reati contro la PA (Parte Speciale - A -)

- ✓ rapporti contrattuali con la P.A. e soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- ✓ rapporti con le istituzioni;
- ✓ gestione dei contenziosi;
- ✓ erogazioni pubbliche.

b) i reati societari (Parte Speciale - B -)

- ✓ tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge;
- ✓ gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e altri organi societari, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- ✓ gestione delle incombenze societarie, operazioni sul capitale e operazioni su quote;
- ✓ influenza sull'assemblea;
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Pubblica Vigilanza.

c) i reati con in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale - C -)

- ✓ applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza;
 - Identificazione e valutazione dei rischi;
 - definizione e gestione delle procedure di protezione e prevenzione;
 - gestione degli appalti.

d) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio (Parte Speciale - D -)

- ✓ selezione fornitori;
- ✓ definizione clausole contrattuali, stipula contratti;
- ✓ verifica beni/servizi acquistati;
- ✓ emissioni ordini di acquisto;
- ✓ attività pagamenti e incassi;
- ✓ acquisti certificati bianchi;
- ✓ gestione fiscale tributaria e relativi adempimenti.

e) i reati informatici (Parte Speciale - E -)

- ✓ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
 - gestione e protezione della postazione di lavoro;
 - gestione degli accessi verso l'esterno;
 - gestione e protezione delle reti;
 - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
 - gestione banche dati aziendali.

f) i reati in violazione dei diritti d'autore (Parte Speciale - F -)

- ✓ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. A bis e comma 3 L.A):
 - gestione del sito internet;
- ✓ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A) a tutela del corretto utilizzo dei software e delle banche dati:
 - Duplicazione e utilizzo di software 'non licenziato'.

g) i reati legati all'immigrazione (Parte Speciale - G -)

- ✓ Ricerca e selezione del personale;
- ✓ Procedure di assunzione;
- ✓ Ricorso a intermediari per il reclutamento di lavoratori;
- ✓ Contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

h) i reati ambientali (Parte Speciale - H -)

- ✓ Gestione dei rifiuti;
- ✓ Gestione della odorizzazione del gas nelle cabine Emissioni in atmosfera;
- ✓ Gestione degli scavi per attività di posa/manutenzione di tubi.

i) i reati tributari (Parte Speciale - I -)

- ✓ Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti;
- ✓ Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive;
- ✓ Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive;
- ✓ Processo di gestione ed archiviazione della documentazione contabile;
- ✓ Gestione delle operazioni societarie.

j) i reati contro il patrimonio culturale (Parte Speciale - J -)

- ✓ attività di realizzazione dei lavori di manutenzione ed ampliamento delle reti, realizzazione degli allacciamenti di utenza, posa dei misuratori, gestione e manutenzione degli impianti;
- ✓ attività di selezione e gestione dei fornitori;
- ✓ gestione delle autorizzazioni agli scavi.

Alle sopra menzionate Parti Speciali dedicate alle macro-categorie di reato, al cui rischio potenziale è soggetta AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, si aggiunge una Parte Speciale, dedicata ai processi strumentali, ovvero quei processi aziendali mediante i quali si costituisce la provvista propedeutica alla commissione di un reato.

k) Processi Strumentali (Parte Speciale - K -)

- ✓ Acquisto di beni o servizi;
- ✓ Gestione bonus e benefit;
- ✓ Regali, omaggi, spese di rappresentanza;
- ✓ Rimborsi spese, utilizzo di carte di credito, beni aziendali;
- ✓ Selezione ed assunzione del personale.

CAPITOLO 4 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, *b*) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse che si richiedono per tale funzione. Nello specifico:

a) autonomia e indipendenza - I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A questo proposito le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del CdA, questo nel suo insieme), è parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale della società, con la società incaricata della revisione dei bilanci e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

b) comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale - L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio, è pertanto necessario che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

c) continuità d'azione - L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sull'efficacia del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, garantendo la dovuta continuità nell'attività di vigilanza ed il costante aggiornamento.

d) onorabilità e cause di ineleggibilità - In relazione alle responsabilità affidate all'OdV è necessario garantire che i suoi componenti abbiano, oltre a qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato, dichiarandolo all'atto di accettazione della nomina.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza infine non dovranno essere o essere stati indagati – per quanto a loro conoscenza – o imputati in procedimenti penali per reati non colposi – diversi dai reati di presupposto – ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in materia di illeciti societari e bancario-finanziari.

e) durata in carica, sostituzione, decadenza, revoca. L'organismo di Vigilanza dura in carica per un triennio solare. Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo che precede comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti. In caso di rinuncia di un componente dell'Organismo di Vigilanza lo stesso deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà alla sua sostituzione.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del CdA di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'Organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia e i requisiti di onorabilità.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, unitamente ai contenuti delle Linee Guida, il relativo incarico può essere affidato ad **un organismo monocratico o collegiale ad hoc**. Nel caso di organismo collegiale è anche prevista la possibilità della presenza in detto organismo di un soggetto interno alla società, prendendo altresì atto dell'organigramma aziendale.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL è supportato di norma da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie. L'OdV così costituito provvede a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico regolamento dell'OdV, il Collegio Sindacale potrà assistere alle riunioni.

4.2 FUNZIONE E POTERI DELL'ODV

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- ✓ sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e degli altri destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;

- ✓ sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- ✓ sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello stesso;
- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro.

A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL al rischio di commissione di uno dei reati;
- sui rapporti con "Collaboratori Esterni" che operano per conto di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito delle Attività Sensibili;
- sulle operazioni straordinarie di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL.

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- curare l'aggiornamento del modello, proponendo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di riscontrate violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto;
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;
- in casi di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

4.3 REGOLAMENTO DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, nonché le specifiche relative al sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti elementi:

- ✓ la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- ✓ la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- ✓ l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- ✓ la gestione dei flussi informativi verso l'OdV;
- ✓ il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazioni e verbalizzazioni delle riunioni ecc.).

4.4 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI

L'OdV relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa.

L'attività di reporting avrà come oggetto:

- ✓ l'attività in genere svolta dall'OdV;
- ✓ eventuali problematiche o criticità emerse nel corso dell'attività di vigilanza;
- ✓ le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- ✓ l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- ✓ la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- ✓ l'eventuale mancata o carente informazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o indagine;
- ✓ in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso L'OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli

incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

4.5 GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si riferiscono a:

- informazioni, dati, notizie, documenti che consentano all'OdV di poter svolgere la propria attività di controllo in modo informato;
- segnalazioni in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Sono soggetti a tali obblighi tutti i Destinatari del Modello.

4.5.1 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una procedura, può stabilire le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle convenzioni stipulate con soggetti pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere AEMME;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;

- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

In ogni caso l'OdV definisce e comunica uno schema dettagliato di Flussi Informativi allo stesso destinati.

I flussi informativi vanno inviati all'OdV mediante trasmissione della documentazione alla casella di posta elettronica dedicata.

4.5.2 Segnalazioni - Whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza può e deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti o eventi che possono configurare una violazione del Modello.

Oggetto delle segnalazioni

In dettaglio, i Dipendenti e i Destinatari devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni, che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali richieste ed offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spese emersi dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazione nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte, rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati.

In ogni caso i membri degli Organi Sociali e i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di eventi di cui loro siano a conoscenza che potrebbero avere qualsiasi collegamento con i Reati. Le segnalazioni devono, comunque, sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del Decreto. È parimenti vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Modalità e gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto attraverso appositi canali di informazione riservata con le seguenti modalità:

- e-mail alla casella di posta elettronica odv@aemmelinedistribuzione.it;
- comunicazione in forma cartacea inviata tramite posta all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL viale Cattaneo 45, 20081 Abbiategrasso (Mi), o a mezzo di posta interna indirizzata all'OdV.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'Organismo di Vigilanza raccoglie le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque relative a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi, secondo la specifica procedura (vedi par. 6.1); gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6 (Sistema sanzionatorio).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Ai fini di cui sopra e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", con delibera del consiglio di amministrazione del 31 luglio 2018, la Società ha adottato la "Procedura per segnalazione di illeciti e irregolarità", che disciplina l'oggetto della segnalazione, i canali, gli strumenti utilizzabili e le garanzie a tutela del segnalante, ivi compresa la garanzia della riservatezza, e le relative eventuali responsabilità, ed ha previsto quali destinatari delle segnalazioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'OdV.

4.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri del Collegio sindacale e al personale delegato dall'OdV.

4.7 LIBRI OBBLIGATORI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza è tenuto a conservare e aggiornare il proprio Libro verbali delle riunioni dell'OdV. Nel libro verbale delle riunioni dovranno essere raccolti i verbali delle riunioni dell'OdV. I verbali dovranno indicare sinteticamente data e ora di apertura e chiusura della riunione, i presenti, l'ordine del giorno, le discussioni in tema, le decisioni e le motivazioni delle decisioni. Le segnalazioni relative alle violazioni del Modello dovranno essere raccolte nel libro verbali indicando le seguenti informazioni:

- ✓ Data di ricezione della segnalazione;
- ✓ Soggetto segnalante (se indicato);
- ✓ Soggetto segnalato;
- ✓ Oggetto della segnalazione;
- ✓ Data di evasione della segnalazione.

L'evasione della segnalazione avviene in sede di riunione dell'OdV, previo espletamento delle indagini del caso.

I verbali dovranno essere firmati dall'OdV Monocratico e dall'eventuale Segretario di volta in volta nominato.

4.8 RAPPORTI TRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) promuovono le rispettive attività di vigilanza e controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in un'ottica di coordinamento, complementarietà e sinergia.

Ciò in particolare si realizza attraverso:

- la condivisione della programmazione delle rispettive attività;
- la conduzione dei controlli e delle verifiche anche congiuntamente;
- la condivisione delle rispettive risultanze;
- la individuazione di azioni di miglioramento e di misure idonee a mitigare i rischi di illecito.

Al fine di favorire l'efficace coordinamento attuazione delle attività il RPCT può partecipare alle riunioni dell'OdV.

L'OdV, nell'ambito delle proprie attività di controllo, riceve, almeno annualmente, riscontro dal RPCT circa l'avvenuto aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Viceversa, l'OdV segnala all'RPCT tutti gli elementi significativi per le funzioni di vigilanza e controllo da questi esercitata e per gli aspetti relativi alla trasparenza, nonché per eventuali aspetti ricadenti in ambito disciplinare. L'OdV trasmette per conoscenza al RPCT le proprie relazioni periodiche.

4.9 BUDGET

L'Organismo di Vigilanza dispone di un budget, a garanzia del mantenimento dei requisiti di autonomia e indipendenza e dell'efficace espletamento delle funzioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'ammontare di tale budget è determinato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dell'OdV, e può essere integrato qualora esso non risulti sufficiente al corretto espletamento dei compiti affidati.

CAPITOLO 5 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente pro tempore in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto il Codice di Comportamento e il Modello Organizzativo. I nuovi assunti saranno tenuti a rilasciare a AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL una dichiarazione sottoscritta che attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 potrà essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti con la qualifica di Responsabili di Funzione e/o destinatari di deleghe/ procure;
2. tutti gli altri dipendenti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati reati.

Il programma di formazione potrà essere modulato, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata alla Funzione preposta, che ne relaziona all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 6 del presente Modello.

CAPITOLO 6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

A tale scopo è adottata la "procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità", come indicato al paragrafo 4.5.2, a cui si rimanda.

6.2 Sistema sanzionatorio

6.2.1 Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti e/o Responsabili di Funzione

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL:

- ✓ rimprovero verbale;
- ✓ biasimo inflitto per iscritto;
- ✓ sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti all'art. 25 CCNL
- ✓ licenziamento (nei casi previsti dalla legge).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi eventualmente applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

In particolare, incorre nel provvedimento del rimprovero verbale il lavoratore che:

- non rispetti i principi e le indicazioni contenute nel presente Modello;
- non osservi le procedure ed i regolamenti vigenti;
- ometta di trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni richieste o prescritte nel presente Modello;
- ometta di svolgere controlli dovuti;
- non rispetti le disposizioni del Codice di Comportamento della Società;
- adotti comportamenti non coerenti con le disposizioni contenute in ordini di servizio o altro mezzo idoneo.

Incorre nel provvedimento del biasimo inflitto per iscritto il lavoratore che:

- violi reiteratamente le procedure e i regolamenti aziendali recepiti nel Modello o, comunque si trovi, ripetutamente, in una delle condizioni sopra citate;
- adotti reiteratamente nell'espletamento dell'attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Istituto con ordini di servizio od altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico il lavoratore che:

- abbia ricevuto richiami o censure ripetutamente per violazioni di cui ai punti precedenti;
- abbia compiuto un'infrazione di particolare rilievo o gravità;
- compia atti contrari all'interesse dell'Istituto, arrechi danno allo stesso o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo relativamente all'integrità dei suoi beni, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione cosciente di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Istituto, o il compimento di atti contrari ai suoi interessi, parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Area Risorse Umane con ordini di servizio od altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento del licenziamento (il licenziamento viene inflitto per atti e comportamenti gravissimi tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro) il lavoratore che:

- adotti nell'espletamento dell'attività un comportamento palesemente in contrasto con le prescrizioni del Modello Organizzativo o del Codice di Comportamento e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Istituto di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Istituto nei suoi confronti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno a carico del trasgressore, sarà determinato, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente nell'Istituto, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento;
- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- al grado di Rischio Astratto 231 associato all'attività sensibile in cui è stata commessa la violazione;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni avvengono conformemente alle norme regolamentari interne, allo Statuto dei lavoratori e al contratto collettivo vigente. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e/o Responsabili di Funzione

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. Fermi restando gli obblighi per AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili a AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV affidando tuttavia alla funzione preposta la responsabilità della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.2.2 Misure nei confronti degli Amministratori

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate da parte di un Amministratore saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti E/O Responsabili di Funzione o per i Dipendenti e qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

6.2.3 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.2.4 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, e in particolare contratti di fornitura, outsourcing, convenzionamento, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice di Comportamento e/o le Parti Speciali applicabili.

Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione dei Reati o di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice di Comportamento, del Modello e delle relative Parti Speciali

6.2.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello in capo all'OdV, dovranno essere immediatamente informati il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'OdV e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

6.2.6 Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In dettaglio, il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare che verrà sanzionata secondo le procedure previste ai paragrafi precedenti. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto

segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

PARTE SPECIALE – A –

**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**



1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono una funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento degli Enti Pubblici.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del codice penale, il quale indica il *"pubblico ufficiale"* in *"chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, specificandosi che *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi"*.

Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

L'art. 358 del codice penale riconosce la qualifica di *"incaricato di un pubblico servizio"* a tutti *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*. Laddove i poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa" sono il "potere deliberativo", "il potere autoritativo" ed "il potere certificativo" della Pubblica Amministrazione.

L'Incaricato di Pubblico Servizio è pertanto colui che svolge una "pubblica attività" non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e le cui mansioni non sono limitate a quelle d'ordine e/o prestazione di attività materiali. Per fornire un contributo pratico può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza. In tale contesto, è lecito affermare che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto.

- *MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui a fronte di un finanziamento pubblico i fondi siano destinati a scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato.

- *INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)*

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni con il solo ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato ha natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzo di documenti falsi.

- *CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)*

- *INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' (ART. 319 QUATER C.P.)*

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa (art. 317 c.p.) o induca (art. 319-quater c.p.) taluno a dare o promettere indebitamente, anche a favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

- CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)
- CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART 319 C.P.)
- CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)

Il primo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Il secondo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al dovere d'ufficio. (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER)

Il reato si configura nel caso in cui per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

- CORRUZIONE DI PERSONE INCARICATE DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione dei reati di corruzione, questi possono essere realizzati per mezzo l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione, al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio la cui provvista derivi:

- ✓ dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- ✓ da rimborsi spese fittizi, o per ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto.

I reati di corruzione potrebbero essere realizzati mediante l'erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- ✓ omaggi, e in genere regalie;
- ✓ conferimento di beni, servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- ✓ assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio.

I reati di corruzione potrebbero essere finalizzati a:

- ✓ l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- ✓ un provvedimento autorizzativo;
- ✓ la concessione/rilascio di una licenza;
- ✓ ottenere una pronuncia favorevole nell'ambito di un contenzioso.

• ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui venga offerta o promessa una somma di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e tale offerta o promessa non venga accettata e riguardino, in via alternativa:

- ✓ il compimento di atto d'ufficio;
- ✓ l'omissione o il ritardo di atto d'ufficio;
- ✓ il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione fermo restando che, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non vengano accettate.

• FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (art. 356, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di alterazione dell'esecuzione e l'inadempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

• TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE Srl

fornisce alla PA informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale reato potrebbe configurarsi in capo ad AEMME LINEA DISTRIBUZIONE Srl, a titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

- FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Il reato di cui all'art. 640-ter è punibile a querela di parte.

- PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

L'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri.

- PECULATO (ART. 314 C.P.)

La fattispecie si configura nel caso in cui vi sia appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commesso da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio.

Si precisa che tale fattispecie di reato rileva ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25 del Decreto 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Si precisa che tale fattispecie di reato rileva ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25 del Decreto 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Tale fattispecie richiede l'impiego di artifici e raggiri per ottenere aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

- ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Si precisa che tale fattispecie di reato rileva ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25 del Decreto 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

In occasione dello sviluppo delle attività di *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa dei AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, delle "aree sensibili", ovvero dei settori e/o processi aziendali rispetto ai quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna "area sensibile", sono state individuate le rispettive Attività Sensibili, il cui espletamento da origine al rischio di commissione dei reati. Sono inoltre stati identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tale Attività Sensibili, e che astrattamente potrebbero commettere i reati contro la Pa. Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

3.1 RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA P.A. E SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

tra i quali rientrano anche:

3.1.1 NEGOZIAZIONE, STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI/CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate (AFFIDAMENTO O TRATTATIVA PRIVATA)

3.1.2 NEGOZIAZIONE/STIPULAZIONE/ESECUZIONE DI CONTRATTI/CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI AI QUALI SI PERVIENE MEDIANTE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (APERTE O RISTRETTE): SI TRATTA DI PARTECIPAZIONE A GARE CON ENTI PUBBLICI

3.1.3 ESPLETAMENTO DI PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DA PARTE DELLA P.A, (AD ESEMPIO LICENZE EDILIZIE, ED AUTORIZZAZIONI IN GENERE).

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore - Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa
- ❖ Procuratore - Responsabile Legale AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ Contatto tra i rappresentanti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL e della PA al fine di ottenere chiarimenti o specificazioni in ordine alla gara/procedura negoziata;
- ❖ Predisposizione della documentazione e successivo invio della stessa per la partecipazione alla gara/procedura negoziata;
- ❖ Aggiudicazione gara: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'Ente Pubblico.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell' Area a Rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ formalizzazione dell'analisi di fattibilità al fine di verificare il possesso da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL dei requisiti indicati nel bando di gara;
- ✓ individuazione chiara del soggetto aziendale responsabile del controllo della completezza e correttezza della documentazione da inviare all'Ente appaltante per la partecipazione alla gara ed evidenza dell'approvazione;
- ✓ accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico utilizzato per la predisposizione dell'offerta di gara, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere all'Ente appaltante;
- ✓ controllo formale di conformità delle condizioni e dei termini della delibera di aggiudicazione a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte;
- ✓ definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di partecipazione alle gare pubbliche (approvazione e l'invio all'Ente della documentazione necessaria ai fini della definizione delle Offerte; definizione dei prezzi; rappresentanza della società nei contatti diretti con l'Ente appaltante- es. apertura delle buste) nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni.

3.2 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E AUTORITÀ DI VIGILANZA

tra i quali rientrano anche:

3.2.1 GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Rapporti con l'amministrazione finanziaria: si tratta della gestione degli adempimenti tributari e fiscali.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni;
- ❖ Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- ✓ formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive
- ✓ monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale
- ✓ controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- ✓ monitoraggio costante attraverso uno scadenario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- ✓ inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice di Comportamento adottato da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

3.2.2 GESTIONE RAPPORTI CON PA PER ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - *Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali*: si tratta dell'amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Uff. di Collocamento, ecc.).

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata e per l'impiego di personale extra comunitario;
- ❖ Verifica dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette e per l'impiego di personale extra comunitario;
- ❖ Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro;
- ❖ Compilazioni delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali;

- ❖ Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati da funzionari pubblici.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell' Area di Rischio gestione di rapporti con le PA per adempimenti amministrazione del personale sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA;
- ✓ gestione centralizzata dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in materia di adempimenti legati al Personale;
- ✓ chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla PA;
- ✓ monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti, tramite scadenziari inviate alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.

3.2.3 AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA - *Rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni/ integrazioni):* si tratta degli adempimenti legati alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e relativi rapporti con le autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Direttore Tecnico
- ❖ R.S.P.P – contratto infragruppo AMGA Legnano Spa

Attività sensibili:

- ❖ Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex Dlgs 81/2008;
- ❖ Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento rifiuti;
- ❖ Gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al D LGS 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti;
- ✓ formalizzazione dei contatti avuti con la PA, in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza;
- ✓ effettuazione di attività di risk assessment, al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'ambiente, e garantire il rispetto della normativa;
- ✓ applicazione di sanzioni ai dipendenti che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza;
- ✓ svolgimento di attività formative rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi;
- ✓ monitoraggio, tramite scadenziari, degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge;
- ✓ Applicazione del manuale di gestione ambientale ISO 14001.

3.2.4 GESTIONE RAPPORTI CON L'AUTORITA' DELLA PRIVACY – Rapporti con l'Autorità Garante della Privacy: si tratta degli adempimenti legati alla normativa sul trattamento dei dati sensibili ed i relativi rapporti con l'autorità preposta al controllo anche in caso di ispezioni.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Responsabile Sistemi Informativi AMGA Legnano Spa – contratto infragruppo.

In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 37 del Regolamento europeo 2016/679, è stato altresì nominato il Responsabile della protezione dei dati personali (individuato in professionista esterno al Gruppo) tra le cui attribuzioni vi è quella 'di fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento'.

Attività sensibili:

- ❖ Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti dell'Autorità Garante della Privacy;
- ❖ Gestione dei rapporti con il Garante della Privacy e con l'Ufficio del Garante in occasione di ispezioni e controlli disposte dall'Autorità Garante per la Privacy.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'Autorità Garante della Privacy;
- ✓ formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con l'Autorità Garante della Privacy;
- ✓ verifiche periodiche formalizzate da parte del Titolare Trattamento Dati Personali sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge;
- ✓ accesso ai dati sensibili (archivi fisici ed elettronici) limitato alle sole persone autorizzate
- ✓ controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'autorità di vigilanza.

3.3 GESTIONE DEI CONTENZIOSI

3.3.1 GESTIONE DEL CONTENZIOSO – *Gestione dei contenziosi giudiziali in genere*: si tratta della gestione di un contenzioso relativo a qualunque tipologia di vertenza.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Legale AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ Gestione dei contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio;
- ✓ adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere ai consulenti legali;
- ✓ inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice di Comportamento adottato da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
- ✓ monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere;

- ✓ evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

3.3.2 RECUPERO CREDITI – Rapporti con la P.A. per il sollecito ed il recupero dei crediti.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa

Attività sensibili:

- ❖ Contatto con i clienti PA per il sollecito dei pagamenti.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ segregazione di funzioni e responsabilità tra chi è incaricato del monitoraggio dei crediti scaduti e del relativo recupero, chi si occupa della contabilità clienti e chi si occupa dell'attività di gestione e registrazione degli incassi;
- ✓ chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la PA nelle attività di contatto legate al recupero dei crediti;
- ✓ formalizzazione dei principali contatti con la PA, in particolare di quelli che sfociano in piani di rientro del credito;
- ✓ autorizzazione formale delle operazioni di cancellazione del credito e di emissione di note di credito nei confronti della PA ed archiviazione della documentazione a supporto.

3.4 EROGAZIONI PUBBLICHE

3.4.1 EROGAZIONI PUBBLICHE ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI/FINANZIAMENTI CONCESSI DA ENTI PUBBLICI A FAVORE DELLA SOCIETÀ: si tratta della gestione delle richieste di contributi/sovvenzioni da soggetti pubblici.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa
- ❖ Procuratore - Responsabile Legale AMGA Legnano Spa
- ❖ Responsabile Risorse Umane AMGA Legnano Spa – contratto infragruppo.

Attività sensibili:

- ❖ prestazione della richiesta/domanda di finanziamento e della documentazione a supporto anche mediante il ricorso a consulenti esterni;
- ❖ partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in fase di realizzazione che a fine attività;
- ❖ Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del contratto di contributo/finanziamento agevolato.

CONTROLLI ESISTENTI

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA per la richiesta di finanziamenti agevolati;
- ✓ segregazione di funzioni tra chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la richiesta;
- ✓ controlli preventivi ed effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento;
- ✓ controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA;
- ✓ monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti pubblici allo scopo di garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento;
- ✓ inserimento nel contratto con le società esterne, che supportano l'azienda nelle attività di richiesta dei finanziamenti agevolati, della clausola di rispetto del Codice di Comportamento adottato da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

3.5 ATTIVITA' ESERCITATE IN QUALITA' DI PUBBLICO SERVIZIO

3.5.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI SCAVI STRADALI AFFIDATI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEGNANO

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Procuratore - Direttore Tecnico
- ❖ Responsabile servizio sottosuolo

Attività sensibili:

- ❖ Gestione delle autorizzazioni agli scavi sul suolo comunale

CONTROLLI ESISTENTI

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali destinati allo svolgimento delle attività assimilabili a quelle di Pubblico Servizio;
- ✓ segregazione delle funzioni al fine di garantire trasparenza e adeguati livelli di controllo in relazione agli ambiti gerarchici organizzati nelle attività di autorizzazione agli scavi sul suolo comunale.

4. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice di Comportamento;
- di elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
- di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali in violazione di quanto previsto dal Codice di Comportamento e dalla prassi aziendale;
- di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito;

- di riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento;
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, ponendo in evidenza tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabili Interno

Quando le caratteristiche dell'operazione lo richiedono, per le tipologie individuate ai punti di cui al paragrafo 3 occorre dare debita evidenza, in virtù delle deleghe/procure ricevute.

Il Responsabile della funzione delegato:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- AMGA Legnano Spa - Procedura GEST 01 – GESTIONE AMMINISTRATIVA;
- AMGA SCHEMA _Procedura-Protocollo Risorse-Umane;
- AMGA SCHEMA _Procedura-Protocollo Appalti-Acquisti.

5.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

6. I CONTROLLI DELL'ODV

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza nella parte generale al capitolo 4, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

PARTE SPECIALE – B –

REATI SOCIETARI



1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter* del Decreto.

- *FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621)*

La Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali, contenute nel Codice Civile; in dettaglio, le principali modifiche hanno riguardato (i) la procedibilità d'ufficio del reato, (ii) l'elemento psicologico, rappresentato dal dolo sì specifico, finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice, (iii) la parziale revisione della condotta tipica, (iv) l'eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta.

Il reato di false comunicazioni sociali si perfeziona tramite l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione consapevole di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale, perché possa configurarsi la responsabilità della Società, è necessario che:

- la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse siano rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Il reato di false comunicazioni sociali è procedibile d'ufficio ex art. 2621 c.c.

Si segnala infine che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità) prevede una riduzione delle pene, qualora i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, mentre l'art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- *INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)*

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o delle liberazioni possono concorrere nel reato, qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

- *ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)*

Il reato si configura nell'ipotesi di ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- *ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)*

Tale ipotesi di reato consiste, fuori dei casi previsti dalla legge, nell'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- *OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetto attivo del reato sono gli amministratori.

- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato si configura con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere compiuto da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

- AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero allorché si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Soggetto del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso due di condotte distinte:

- ✓ attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- ✓ attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e liquidatori.

- CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.) e ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", meglio nota come Legge Anti-corruzione; tale legge, se da un lato ha apportato importanti modifiche al codice penale in termini di innalzamento delle pene edittali, di riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti, tra cui il reato di concussione, dall'altro ha avuto il pregio di introdurre nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una fattispecie penale, già da tempo nota e in vigore in altri ordinamenti giuridici come quello statunitense e britannico, la corruzione tra privati.

In particolare l'art. 1, comma 76 della Legge Anti-corruzione ha riformulato l'art. 2635 c.c., inserito al Capo IV, Titolo XI, Disposizioni penali in materia di società e consorzi, del Libro V del codice civile, rubricato "Corruzione tra privati".

Successivamente il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, emanato in "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", ha modificato ulteriormente il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c.

In dettaglio, l'art. 2635 c.c., "Corruzione tra privati", punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; per espressa previsione dei commi 2 e 3, la responsabilità penale è estesa anche a coloro che commettono il

fatto, sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti sopra menzionati, nonché a colui il quale offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti sopra indicati.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi.

L'art. 2635-bis c.c., "Istigazione alla corruzione tra privati", punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Per espressa previsione del comma 2, la responsabilità penale è estesa anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche con riferimento a tale fattispecie penale si procede a querela della persona offesa.

Tale impianto normativo non limita la propria efficacia esclusivamente alle persone fisiche; infatti l'art. 1, comma 77, lett. b) della Legge Anti-corruzione ha aggiunto all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, tra i reati societari, la lettera s-bis), come modificata dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che rimanda ai reati di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c., la cui commissione può dare luogo all'applicazione del regime di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

In particolare l'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001 precisa che:

- ✓ il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., è fonte di responsabilità amministrativa, con riferimento esclusivo al soggetto corruttore, ovvero all'ente, il cui soggetto apicale o sottoposto, offre, promette o dà denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, della società corrotta, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- ✓ il reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c., è fonte di responsabilità amministrativa, con riferimento esclusivo al soggetto corruttore, ovvero all'ente, il cui soggetto apicale o sottoposto, offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, a chi svolge un'attività lavorativa

con l'esercizio di funzioni direttive, della società corrotta, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

In occasione dello sviluppo delle attività di risk assessment, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito di ciascuna "attività sensibile", sono state individuati i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

2.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Sindaci
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ gestione della contabilità generale;
- ❖ predisposizione del bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione di capitale, ecc.).

2.2 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrativo AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci.

2.3 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ gestione degli utili e delle riserve sociali.

2.4 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratori.

Attività sensibili:

- ❖ gestione delle quote sociali.

2.5 OPERAZIONI A PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ AMMINISTRATORI
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate (fusioni, scissioni, ecc).

2.6 FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Amministratori
- ❖ Soci Conferenti
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ gestione del capitale sociale.

2.7 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)**Ruoli aziendali coinvolti:**

- ❖ Liquidatori (ove nominati).

Attività sensibili:

- ❖ gestione del capitale sociale in fase di liquidazione.

2.8 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Sindaci.

Attività sensibili:

- ❖ gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci.

2.9 AGGIOTTAGGIO (art. 2637 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Sindaci.

Attività sensibili:

- ❖ gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti.

2.10 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Sindaci
- ❖ Liquidatori (ove nominati)
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa.

Attività sensibili:

- ❖ gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Vigilanza.

2.11 CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.) e ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori
- ❖ Sindaci
- ❖ Liquidatori (ove nominati)
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa

- ❖ Responsabile Ufficio Appalti AEMME Linea Distribuzione Srl

Attività sensibili:

- ❖ Alterazione dei dati e/o delle informazioni contenute nei documenti contabili societari;
- ❖ Acquisto di beni e servizi.

CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nel Codice di Comportamento, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio, di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, sono tenuti al rispetto di una serie di principi di controllo fondati sui principi di veridicità, trasparenza e correttezza contabile, nonché di accuratezza e completezza delle informazioni da cui discendono le registrazioni contabili.

In particolare, per ogni operazione contabile deve essere conservata la documentazione di supporto all'attività svolta, al fine di:

- ✓ agevolare la registrazione contabile;
- ✓ identificare i livelli di responsabilità coinvolti;
- ✓ permettere la chiara ricostruzione dell'operazione.

Il sistema di controllo di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL è costituito, nelle sue principali linee dai seguenti principi di controllo generali:

- ✓ TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI – Ogni operazione o fatto gestionale è documentato, coerente e congruo, e portato a termine garantendo la possibilità di identificare la responsabilità di chi ha operato;
- ✓ SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI – All'interno dell'organizzazione aziendale, le attività di autorizzazione, gestione, registrazione e controllo sono separate al fine di disincentivare la commissione di errori o irregolarità;
- ✓ EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI – i controlli effettuati all'interno di un processo sono adeguatamente documentati, al fine di identificare il verificatore ed il suo buon operato.

3. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'esecuzione di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice di Comportamento;
- Procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- Piano dei conti della contabilità generale.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

Alla luce di quanto prima evidenziato, è necessario che tutti nell'esecuzione delle operazioni svolte nell'ambito delle Attività Sensibili siano rispettate i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale B;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice di Comportamento di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- astenersi dal compiere qualsiasi operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento specifico alla prevenzione di reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati è necessario che siano rispettati i seguenti ulteriori principi di comportamento:

- è vietato dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società fornitrici, o partner in generale, appartenenti al settore privato;
- è vietato assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex art. 2635 o 2635-bis c.c., possano potenzialmente diventarle;
- è vietato trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri partner, appartenenti al settore privato, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;

- è vietato effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- è vietato effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all'art. 2635 c.c.;
- gli Esponenti Aziendali non devono accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget;
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con un soggetto privato non si devono intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - ✓ esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti dei soggetti privati;
 - ✓ sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Pertanto, in generale la presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Qui di seguito sono indicati i principi procedurali che, in relazione alle singole Attività Sensibili devono essere adottati dagli esponenti aziendali:

Il responsabile della funzione Amministrazione Finanza e Controllo:

- a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza. Sono elementi del sistema:
 - le procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
 - la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
 - il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;
- b) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
 - l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società
 - che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 2, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- AMGA SCHEMA - Procedura Societario;
- AMGA Legnano Spa - Procedura GEST 01 – Gestione Amministrativa.

Per l'attività sensibile "Acquisto di beni e servizi" si rimanda alla Parte Speciale I.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5. I CONTROLLI DELL'ODV

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- a) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.
- b) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sulle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari delle Autorità Pubbliche;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati Societari, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

PARTE SPECIALE - C -

**REATI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO**



1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art.25 septies del Decreto)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 COD. PEN.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 COD. PEN.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica",

consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI

L'attività principale di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL consiste nella fornitura di Servizi energetici, produzione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei gas per uso domestico e per altri usi; produzione, trasporto, fornitura del calore/freddo anche a mezzo reti.

In particolare, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL fonda il suo complesso sistema di prevenzione degli infortuni e tutela della salute anche attraverso:

- ✓ identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- ✓ identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi delle interferenze.
- ✓ sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici.
- ✓ attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute.
- ✓ attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- ✓ effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla specifica realtà di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratori

- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ RSPP;
- ❖ Dirigenti;
- ❖ Preposti.

Si rimanda, in ogni caso, a quanto ampiamente descritto al paragrafo 4.2.

3. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice di Comportamento;
- CCNL;
- Organigramma;
- CCNL;
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole aree a rischio si prevedono i seguenti principi procedurali, fermo restando che l'attuazione degli stessi è contenuta nelle procedure aziendali indicate, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL si impegna a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, la destinazione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;

- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

4.2 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre i rischi per i Lavoratori.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come 'Destinatari':

1. Datore di Lavoro - All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU) quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (di seguito, anche 'Datore di Lavoro'). In seno ad AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL il Datore di lavoro è identificato nel Direttore Tecnico della società, in funzione dei poteri in materia di sicurezza sul lavoro attribuiti allo stesso dal Consiglio di Amministrazione della società;
2. Dirigenti - I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (di seguito, anche 'Dirigenti').
3. Preposti - I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa o anche di interruzione dell'attività in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite, di persistenza dell'inosservanza o di ogni condizione di pericolo (di seguito, anche 'Preposti').

4. Responsabile (RSPP) - Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche 'SPP'), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. In seno al SPP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, si è provveduto alla nomina di un Responsabile del (di seguito, anche 'RSPP') scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, si è poi ritenuto opportuno provvedere alla nomina di un addetto al SPP (di seguito, anche 'ASPP').
5. Addetto al Primo Soccorso - L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche 'APS'). In seno AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL si è provveduto alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura ed alle attività svolte.
6. Addetto alla Prevenzione Incendi - L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche 'API'). In seno a AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, si è provveduto alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed alle attività svolte nell'ambito del sito stesso.
7. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche 'RLS').
8. Medico Competente - Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche 'Medico Competente'). In seno alla Società, si è provveduto alla nomina di un Medico Competente.
9. Lavoratori - I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in capo ai Lavoratori sono riconducibili gli obblighi ed i compiti di cui al par. 4.3 della presente Parte Speciale.
10. Terzi Destinatarî - In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (collettivamente indicati anche 'Appaltatori')
- b) i fabbricanti ed i fornitori (collettivamente indicati anche 'Fornitori')
- c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (collettivamente indicati anche 'Progettisti')
- d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (collettivamente indicate anche 'Installatori').

La struttura organizzativa sopra delineata può essere riassunta, in termini grafici, nel seguente schema:

organigramma



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

4.3 COMPITI E RESPONSABILITA'

Il Datore di Lavoro deve:

- ✓ effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- ✓ designare il RSPP.

Il Datore di Lavoro deve:

- ✓ provvedere affinché:
 - i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
 - le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
 - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
 - in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio.
- ✓ garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle normative vigente in materia di:
 - scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - impianti ed apparecchiature elettriche;
 - movimentazione manuale di carichi;
 - utilizzo di videoterminali;
 - prevenzione e protezione contro le esplosioni.
- ✓ nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;

- ✓ garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
- ✓ in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- ✓ fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- ✓ prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;
- ✓ riscontrare tempestivamente le segnalazioni concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro;
- ✓ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;
- ✓ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ✓ consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ✓ consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;

- ✓ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ✓ comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze:
 - a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
 - a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'OdV.
- ✓ consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
- ✓ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- ✓ nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- ✓ convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- ✓ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ✓ vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- ✓ la natura dei rischi;
- ✓ l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- ✓ la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- ✓ i dati relativi alle malattie professionali;
- ✓ i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

I PREPOSTI, secondo le loro attribuzioni e competenze, fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, devono:

- ✓ sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- ✓ verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- ✓ segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- ✓ in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- ✓ frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società;
- ✓ garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di effettuazione di lavori nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, di segnaletica di sicurezza e di movimentazione manuale dei carichi.

IL RSPP, Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, deve provvedere:

- ✓ all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ✓ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- ✓ ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- ✓ a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
 - sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APS e degli API;
 - sui nominativi del RSPP del Medico Competente;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- ✓ a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
 - ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
 - ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;
- ✓ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- ✓ a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

GLI APS E GLI API devono:

- ✓ adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e di prevenzione degli incendi;
- ✓ garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

I RLS Fatto:

- ✓ accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ✓ sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- ✓ sono consultati sulla designazione del RSPP degli APS, degli API e del Medico Competente
- ✓ sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;
- ✓ ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ✓ ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ✓ ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- ✓ promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- ✓ formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- ✓ partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- ✓ formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- ✓ avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- ✓ possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- ✓ su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
- ✓ sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- ✓ devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP.

IL MEDICO COMPETENTE:

- ✓ collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- ✓ collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- ✓ programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
- ✓ istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- ✓ consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- ✓ consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- ✓ invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
- ✓ fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- ✓ informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- ✓ comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del TU al Datore di Lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;

- ✓ visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- ✓ partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- ✓ comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

I LAVORATORI hanno l'obbligo di:

- ✓ prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- ✓ contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
- ✓ segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate; in quest'ultima ipotesi i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV
- ✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- ✓ provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
- ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- ✓ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro

- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

GLI APPALTATORI devono:

- ✓ garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- ✓ recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- ✓ cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- ✓ coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

I FORNITORI devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I PROGETTISTI dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

GLI INSTALLATORI devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

4.4 Contratti

Nei contratti con i Destinatari Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

I CONTRATTI DI APPALTO

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle

procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- ✓ verificare, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- ✓ mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- ✓ cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ✓ coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- ✓ ricevere indicazione espressa da parte dei datori di lavoro appaltatori o subappaltatori del personale che svolge la funzione di preposto.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- ✓ in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 38 (Requisiti di ordine generale) del Codice degli Appalti e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, la stessa non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- ✓ nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

PARTE SPECIALE - D -

REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA; AUTO- RICICLAGGIO



1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICICLAGGIO (art. 25-octies del DECRETO)

La presente Parte Speciale F si riferisce ai i Reati di Riciclaggio introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

Il D.Lgs. 186/2014 ha successivamente inserito tra i reati presupposto l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), mentre il D.Lgs. 195/2021 ha apportato delle modifiche, ampliandone la portata, ai reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001. In particolare, il Decreto citato ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. Inoltre, è stato previsto che i delitti colposi rilevino quali reati presupposto anche il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Le pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro o della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6 anni e la multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a 3 anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) o di una contravvenzione che costituisce il presupposto della ricettazione. E' altresì necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della

Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

- **RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo di 5 anni.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

L'atto delittuoso della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza illecita, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante l'utilizzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società ne facciano utilizzo sia strumentale che finanziario.

- **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- ✓ la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- ✓ l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- ✓ l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- ✓ l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai nn. 2., 3., 4., sono:

- ✓ gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;

- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- società di intermediazione immobiliare;
- ✓ i professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- ✓ i revisori contabili;
- ✓ altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elenco sopra riportato, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL **non** figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può in ogni caso essere applicato a AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL.

- AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, per il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Una parte della dottrina riteneva che punire a titolo di riciclaggio l'autore del reato presupposto comportava una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale in quanto il reo avrebbe

subito una doppia punizione per un medesimo fatto, perciò fino all'introduzione dell'art. 648-ter.1 l'autoriciclaggio costituiva un post factum non punibile.

La condotta tipica del delitto di autoriciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO

In occasione dello sviluppo delle attività di risk assessment, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile, sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

2.1 Attività sensibili area acquisti di beni e servizi:

- ❖ Selezione dei fornitori;
- ❖ Definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti;
- ❖ Verifica dei beni/servizi acquistati;
- ❖ Emissione degli ordini di acquisto;
- ❖ Acquisto/vendita titoli di efficienza energetica;
- ❖ gestione fiscale tributaria e relativi adempimenti.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa
- ❖ Responsabile Ufficio Appalti AEMME Linea Distribuzione Srl

Controlli esistenti:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ definizione dei criteri qualitativi e quantitativi di selezione dei fornitori;
- ✓ verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa degli items risultanti dal documento di trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto;
- ✓ predisposizione di controlli di riconciliazione contabile, tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta, e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino;

- ✓ nell'ipotesi di stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico, inserendo la clausola di rispetto del Codice di Comportamento adottato da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
- ✓ In relazione agli acquisti di titoli di efficienza energetica, questi dovranno essere eseguiti esclusivamente utilizzando la piattaforma del Gestore Mercato energetico, rispettando il regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali.

2.2. Attività pagamenti:

- ❖ Pagamenti;
- ❖ verifica della regolarità dei pagamenti; (coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni);
- ❖ liquidazione delle fatture.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Procuratore - Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo AMGA Legnano Spa
- ❖ Addetti ufficio Ragioneria fornitori AMGA Legnano Spa – contratto infragruppo.

Controlli esistenti:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ i pagamenti sono effettuati da una funzione separata diversa rispetto alla contabilità fornitori;
- ✓ i pagamenti dei debiti sono abbinati con le partite contabili sul sistema contabile, le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- ✓ viene effettuata la verifica contabile periodica degli incassi e dei pagamenti.

3. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di ricettazione e riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice di Comportamento;
- Procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- Piano dei conti della contabilità generale.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

Alla luce di quanto prima evidenziato, è necessario che tutti nell'esecuzione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività Sensibili siano rispettate i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- rispettare le regole e gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

- AMGA Legnano Spa - Procedura GEST 01 – GESTIONE AMMINISTRATIVA
- AMGA Schema – Procedura Protocollo Appalti – Acquisti
- AMGA Legnano Spa - Regolamento procedura negoziata sotto-soglia - marzo 2017;

4.2 Contratti

Nei contratti con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute
- effettuare controlli periodici sul rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia a prevenire la commissione dei reati.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati di Riciclaggio, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

PARTE SPECIALE – E –

**REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI**



1. LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)

La presente Parte Speciale si riferisce ai "delitti informatici e trattamento illecito di dati" introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 24-bis, attraverso la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 recependo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre

Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema. Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

- INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617QUATER C.P.);

- DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617QUINQUES C.P.)

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus

informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema. Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617-quinquies punisce la detenzione, la diffusione o l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635BIS. C.P.); DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari. L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p

- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635QUATER C.P.); DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635QUINQUIES)

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità. Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

- DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.), E DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615-quinquies punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione

del suo funzionamento. Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere l'abusiva detenzione, diffusione o installazione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, *spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche. La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

- FALSITÀ NEI DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso. Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche. Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione. Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.). Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

- FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART.640-QUINQUIES C.P.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato¹. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

¹ Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell'art. 1 lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 82/2005, l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest'ultime - che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità al Regolamento europeo GDPR, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali. Le attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. "patrimonio informativo"); pertanto l'area sensibile è la seguente:

- ❖ Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica.

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL ha affidato in outsourcing, alla propria "capogruppo" AMGA Legnano l'intera gestione del proprio patrimonio informativo.

In particolare:

- AMGA Legnano Spa offre in outsourcing i seguenti servizi:
 - Servizi di posta elettronica;
 - Gestione e manutenzione degli applicativi;
 - Fornitura HW, sistema operativo e tool office, gestione e manutenzione parco macchine;
 - Servizi per gestione hardware di infrastruttura rete e condivisione di file e stampanti;
 - Accesso a internet e servizio di gestione perimetrale;
 - Infrastruttura di telefonia.

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a detta attività.

Ruoli aziendali coinvolti:

La presente parte speciale si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della società, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale. In particolare:

- ❖ Tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione;
- ❖ Tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al

patrimonio informativo, nel caso specie affidate rispettivamente e per i propri campi di applicazione a AMGA Legnano Spa;

- ❖ Tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo.

Controlli esistenti:

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice di Comportamento. Inoltre, più in particolare:

- ✓ le funzioni coinvolte nei processi devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici software in uso;
- ✓ i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ✓ ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- ✓ ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- ✓ qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, tali soggetti devono impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ connettere ai sistemi informatici di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del responsabile aziendale individuato;
- ✓ modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa o debita autorizzazione;

- ✓ acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza dei sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare la vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ✓ ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL;
- ✓ divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- ✓ accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- ✓ sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- ✓ comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, i controlli organizzati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- ✓ intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ✓ utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ✓ distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL o altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- ✓ introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- ✓ detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;

- ✓ mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare email riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- ✓ lo spamming così come ogni azione in risposta al medesimo;
- ✓ inviare attraverso i sistemi informatici aziendali qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

3. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati informatici.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice di Comportamento;
- Policy aziendale per l'utilizzo dei beni informatici aziendali (AMGA Legnano Spa).

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

Alla luce di quanto prima evidenziato, è necessario che tutti nell'esecuzione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" siano rispettate i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati informatici;
 - astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione degli strumenti informatici.
- La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a

rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del Patrimonio informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono una parte limitata dei processi della Società. Tra i sistemi informativi utilizzati dalla Società vi sono altresì hardware e software per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedono il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti Pubblici, ovvero la connessione diretta con gli stessi. Le procedure interne della società ed i processi aziendali sono guidate da principi di sicurezza organizzativa, e da adeguate attività di controllo, a tutela di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo in coerenza con la normativa vigente. Deve essere rispettata la Procedura - AMGA SCHEMA – Procedura – Protocollo ICT.

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- ✓ la gestione delle abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- ✓ le variazioni al contenuto dei profili devono essere eseguite dalle funzioni deputate al presidio della sicurezza logica, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ✓ ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, deve essere ri-attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;
- ✓ devono essere assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni. In particolare:
 - devono essere attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del patrimonio informativo aziendale;
 - devono essere attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informativi;
 - devono essere attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione;
 - le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software devono

essere organizzativamente demandate a funzioni differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;

- devono essere attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo;
- le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi e del patrimonio informativo devono essere assoggettate ad una costante attività di controllo attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.

I controlli previsti, declinati dalla policy aziendale, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del patrimonio informativo, quali:

- ✓ la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza;
- ✓ la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
- ✓ l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;
- ✓ l'adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità;
- ✓ la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
- ✓ i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto della normativa definita.

Tra le principali attività di controllo inerenti la sicurezza fisica sono previste:

- ✓ protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.

Con riferimento alla sicurezza logica:

- ✓ identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- ✓ autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti.

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- ✓ previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;

- ✓ previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate;
- ✓ attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti
- ✓ pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- ✓ gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati;
- ✓ monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi;
- ✓ prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti e funzioni adeguate (tra cui i sistemi antivirus), sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;
- ✓ formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- ✓ adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- ✓ previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni.

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:

- individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna;
- previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute
- effettuare controlli periodici sul rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia a prevenire la commissione dei reati.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati informatici, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

PARTE SPECIALE - F -

**DELITTI IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI
D'AUTORE**



1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 nonies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-nonies del Decreto (di seguito i "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"):

- Art. 171 L. 633/1941, 1° comma, lettera a) bis e terzo comma

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di rete telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

- Art. 171-bis L. 633/1941 - Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

- Art. 171-ter L. 633/1941 - Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

- Art. 171-septies L. 633/1941 - Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

- Art. 171-octies L. 633/1941 - Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla codificazione di trasmissioni audio-visive ad accesso condizionato

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso

pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2. ATTIVITA' SENSIBILI

Da un'analisi preliminare è immediatamente emersa l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171 - ter, 171 - septies, 171 - octies.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25 - nonies del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3, e 171 bis L. 633/1941. Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ✓ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3 L. 633/1941), ovvero:
 - la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere un'opera protetta o parte di essa;
 - la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore;
- ✓ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L. 633/1941) a tutela del corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi 'craccati'. Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque duplichi abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazioni programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Allo stesso tempo, è punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, assumendo rilevanza penale anche tutti i comportamenti che, in generale, sono accompagnati dallo specifico scopo di conseguire un guadagno economico ovvero di una qualsiasi utilità

Nel caso di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società:

- qualora fossero resi disponibili contenuti coperti dal diritto d'autore attraverso il sito Internet aziendale;
- laddove fossero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo della licenza per l'utilizzo di un software originale.

Ruoli aziendali coinvolti:

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL ha affidato in outsourcing, alla propria controllante AMGA Legnano Spa l'intera gestione del proprio patrimonio informativo.

- ❖ GEBSsoftware Srl: per la fornitura della piattaforma web del sito istituzionale;
- ❖ Terranova Più Srl: per la fornitura della piattaforma di interscambio dati tra distributore e venditore;
- ❖ Tutti i Destinatari con accesso ai sistemi informatici aziendali.

Attività sensibili:

- ❖ Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a internet;
- ❖ Gestione dei servizi informatici aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, lo sviluppo dei supporti e degli applicativi IT, nonché la sicurezza informatica;
- ❖ Gestione dei flussi informativi con la Pubblica Amministrazione;
- ❖ Utilizzo di Software e banche dati;
- ❖ Gestione dei contenuti del sito internet.

3. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice di Comportamento;
- Controllo degli accessi logici alle risorse informative;
- Policy aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'esplicito divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Fermo restando che l'attuazione di principi da osservare è contenuta nella policy aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici, ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, è vietato:

- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente ai siti internet della Società al fine di manometter o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Destinatari Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute;
- effettuare controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Reato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle regole di cui al presente Modello.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

PARTE SPECIALE - G -

REATI LEGATI ALL'IMMIGRAZIONE



1. LE FATTISPECIE DEI REATI LEGATI ALL'IMMIGRAZIONE (Art. 25 duodecies del Decreto)

L'articolo 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 2 comma 1 con la previsione del reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998), e modificato dall'art. 30, comma 4 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 che ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 i reati di procurato ingresso illecito, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di favoreggiamento della permanenza clandestina, ex art. 12, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato, soltanto qualora si siano verificate le condizioni previste all'art. 22 comma 12 del D.Lgs. 286/1998.

In particolare si tratta del caso in cui il datore di lavoro abbia:

- Impiegato un numero maggiore di tre di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- Impiegato lavoratori minorenni in età non lavorativa;
- esposto i lavoratori occupati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Reato di procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

In base a quanto previsto dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono solo quelle relative al procurato ingresso illeciti di stranieri in Italia, avvenuto con differenti condizioni (tra loro alternative):

- la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

- al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Reato di favoreggiamento della permanenza clandestina, (art. 12, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

In base a quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 riguarda il favoreggiamento della permanenza clandestina di stranieri in Italia, al fine di trarre un ingiusto profitto.

2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ❖ Ricerca e selezione del personale;
- ❖ Procedure di assunzione;
- ❖ conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Responsabile Ufficio Appalti AEMME Linea Distribuzione Srl
- ❖ Responsabile Risorse Umane AMGA Legnano Spa – contratto infragruppo.

3. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sull'impiego di cittadini di Paesi terzi

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice di Comportamento;
- CCNL;
- Normativa sul lavoro;
- Disposizioni del Codice Civile in materia;
- D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 09 agosto 2012): "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Codice Penale, art. 603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso

divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

4.1 Assunzione Diretta

Nel caso di assunzione diretta da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli eventuali accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.

Nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato, indeterminato o stagionale di un cittadino extracomunitario residente all'estero dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m. http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_200.html?pageIndex=11

4.2 Contratti ed appalti con imprese Terze

4.2.1 Selezione Fornitori

La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Consulenti, Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale.

4.2.2 Segnalazioni

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da Partner e Fornitori è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia. Nel caso di segnalazione di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Consulenti, Partner o Fornitori, AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni informazione utile al riguardo.

4.3 Contratti

Nei contratti con i Destinatari Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute;
- effettuare controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Reato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle regole di cui al presente Modello.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di impiego di lavoratori irregolari, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

PARTE SPECIALE - H -

REATI AMBIENTALI



1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (Art. 25 undecies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-undecies del Decreto (di seguito i "Reati ambientali"):

- Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

- Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).

- Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a));
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256., comma 1 lett. b));

- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
 - realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
 - violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
 - inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
 - predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
 - esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE2 (art. 259, comma 1);
 - predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);
 - trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8).
- Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

- Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

- Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06)

² Il Regolamento 259/93 CE è stato abrogato dal Regolamento 1013/06: di fatto gli adempimenti previsti dal Regolamento 259/93 si intendono sostituiti dagli adempimenti definiti dal Regolamento 1013/06.

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

- Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

- Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, Art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

- Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/92)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm.ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che cagionino compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alle condotte abusive di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, fornitura, detenzione, trasferimento, abbandono di materiale ad alta radioattività; è punito anche il detentore che si disfi illegittimamente di tale materiale.

2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI

Da un'analisi preliminare è immediatamente emersa l'applicabilità alla Società esclusivamente dei Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06, art. 452-terdecies c.p.), nonché dei reati di Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro Ambientale (art. 452-terdecies c.p.) e Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.). Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ❖ Gestione dei rifiuti, legati alle attività di sostituzione dei contatori, che sono dismessi come rottami di alluminio e ferrosi, e delle relative batterie esauste: tale sistema riguarda la gestione dei sistemi di protezione dell'ambiente ed in particolare:
 - ✓ il processo di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione) e dei relativi adempimenti legislativi ed autorizzativi;
 - ✓ la selezione, valutazione ed il processo di gestione dei rapporti con la società incaricata dello smaltimento;
 - ✓ il processo di caratterizzazione di rifiuti;
 - ✓ il processo di tracciabilità dei rifiuti.
- ❖ Gestione della odorizzazione del gas nelle cabine: trattasi delle attività finalizzate a caratterizzare l'odore del gas, oggetto di distribuzione, nelle apposite cabine adibite allo svolgimento di tale processo. Tale sistema riguarda la gestione dei sistemi di prevenzione e di contenimento.
- ❖ Gestione degli scavi per attività di posa/manutenzione di tubi: trattasi delle attività di controllo dei fornitori che per conto della Società provvedono alla esecuzione di scavi per il posizionamento/manutenzione di tubi. Tale sistema riguarda la gestione dei rifiuti prodotti nel processo.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Responsabile Ufficio Appalti AEMME Linea Distribuzione Srl
- ❖ Responsabile Ufficio Coordinamento Operativo
- ❖ Responsabile Ufficio Lavori.

3. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei Codice di Comportamento.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli in ambito di norme in materia ambientale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (GdF, Ispettorato del Lavoro, Arpa, Vigili del Fuoco, etc.) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Inoltre, è richiesto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla tutela dell'ambiente;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della materia ambientale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- gestire in modo unitario i rapporti nei confronti della P.A. con riferimento alle Autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- predisporre norme interne di protezione ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

Inoltre, con riferimento alle singole attività sensibili, devono essere osservati i seguenti protocolli:

4.1.1 Gestione dei rifiuti

4.1.2 Gestione degli scavi per attività di posa/manutenzione di tubi

Con riferimento a tali aree sensibili è necessario seguire tali protocolli:

- identificare tutte le categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse (ad esempio negli appositi punti di raccolta), compresa la regolamentazione di quelli prodotti da appaltatori nell'ambito delle attività di scavo per posa/manutenzione dei tubi;
- identificare le responsabilità amministrative ed operative per la gestione dei rifiuti;
- definire le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica preventiva e durante lo svolgimento del contratto, della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- controllare le registrazioni (a titolo meramente esemplificativo, il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, i formulari di trasporto rifiuti) del sistema di gestione ambientale;
- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento;
- selezionare gli appaltatori per lo svolgimento delle attività di scavo anche in funzione del budget da loro assegnato in funzione della tutela ambientale;
- effettuare ispezioni, controlli sui cantieri finalizzati a verificare l'operato degli appaltatori ed il rispetto della normativa ambientale, ai fini della corretta gestione dei rifiuti.

4.1.3 Gestione della odorizzazione del gas nelle cabine

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- definire adeguate politiche di programmazione delle attività di adozione, miglioramento, intervento sui sistemi di prevenzione e contenimento dei flussi gassosi nelle cabine, che possono essere sversati o emessi in atmosfera, qualora si verificano degli incidenti;
- effettuare audit periodici sulla qualità, affidabilità dei sistemi di prevenzione e contenimento delle cabine a cura di soggetti specializzati in materia ambientale;

- effettuare una verifica periodica degli impianti e delle attrezzature di contenimento (sistemi di estinzione incendi, etc.), anche mediante prove che simulino il verificarsi di incidenti;
- programmare ed eseguire attività di manutenzione degli impianti e delle attrezzature preposte al contenimento delle emissioni gassose a seguito di incidenti;
- eseguire analisi approfondite sui meccanismi di azione e reazione dei sistemi di prevenzione e di contenimento in presenza di quasi-incidenti, al fine di rilevare eventuali debolezze, carenze, con conseguente definizione di un piano di sviluppo e miglioramento, da attuarsi nelle cabine.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Destinatari Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle policy e dei protocolli previsti dal presente parte speciale per la prevenzione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute;
- effettuare controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Reato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle regole di cui al presente Modello.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

PARTE SPECIALE - I -

REATI TRIBUTARI



1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto (di seguito i "Reati tributari"):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000)

Costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)

È penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000)

È penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

- Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000)

È penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000)

La condotta penalmente rilevante consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)

La condotta penalmente rilevante consiste nell'occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

- Indebita compensazione (art. 10, quater D.lgs. 74/2000)

È penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000)

Costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00.

2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI

Da un'analisi preliminare è immediatamente emersa l'applicabilità alla Società delle seguenti tipologie di reato:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000);

mentre per carenza dei presupposti oggettivi (requisito della transnazionalità ed evasione IVA da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10 mln), non si rendono applicabili i reati tributari in caso di grandi frodi IVA transfrontaliere.

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ❖ Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti: si tratta del processo di redazione delle dichiarazioni fiscali, sulla base della documentazione contabile e dei relativi adempimenti connessi, quali presentazione delle dichiarazioni, pagamento delle imposte connesse, etc.
- ❖ Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive: si tratta della gestione delle operazioni del ciclo passivo (acquisto di beni e servizi), che alimentano la relativa rilevazione fiscale e contabile, sulla base della documentazione contrattuale e fiscale.
- ❖ Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive: si tratta della gestione delle operazioni del ciclo attivo (prestazione di servizi), che alimentano la relativa rilevazione fiscale e contabile, sulla base della documentazione contrattuale e fiscale.
- ❖ Processo di gestione ed archiviazione della documentazione contabile: si tratta della gestione e conservazione delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
- ❖ Gestione delle operazioni societarie: si tratta delle attività finalizzate al compimento di operazioni straordinarie.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Procuratore – Direttore Tecnico
- ❖ Amministrazione, finanza e controllo (AMGA Legnano)
- ❖ Appalti (AMGA Legnano)
- ❖ Ufficio Commerciale
- ❖ Affari Societari (AMGA Legnano)

3. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati tributari.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei Codice di Comportamento.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, è vietato di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Inoltre, è richiesto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, al fine di fornire a quest'ultima un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni d'imposta della Società e, più in generale, elementi reali e attendibili afferenti il rapporto giuridico tributario tra Società ed Erario;
- osservare le norme previste dall'ordinamento giuridico tributario nazionale e dalle Convezioni Internazionali contro le doppie imposizioni;
- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della società;
- presentare, anche tramite consulenti esterni, nei termini di legge le dichiarazioni fiscali, compilarle con dati ed informazioni assolutamente veritieri e procedere al pagamento delle imposte alle scadenze o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza;
- rispondere con dati ed informazioni veritieri a questionari notificati dall'Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici (es. INPS, INAIL);

- rispettare le procedure interne inerenti il ciclo attivo e passivo e relative registrazioni contabili.

Inoltre, con riferimento alle singole attività sensibili, devono essere osservati i seguenti protocolli:

4.1.1 Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- prevedere una netta separazione di ruoli e responsabilità tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi procede al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti;
- prevedere meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione;
- le variazioni in aumento e/o in diminuzione riportate nelle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) devono essere supportate da adeguata documentazione e da motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile;
- i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA sono conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate;
- le imposte versate (IRES, IRAP, IVA, ritenute) sono conformi e coerenti con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;
- garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- prevedere incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo, anche mediante l'uso di circolari;
- prevedere meccanismi di revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali;
- sottoscrivere, ove ci si avvalga di un consulente terzo nella predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali, apposito contratto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico.

4.1.2 Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- rispetto dei protocolli di controllo in materia di registrazioni contabili previsti dalla Parte Speciale B – Reati Societari;

- rispetto dei protocolli di controllo previsti dalla Parte Speciale D – Reati di riciclaggio, ricettazione, auto-riciclaggio, processo sensibile “Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti”;
- rispetto dei protocolli di controllo previsti dalla Parte Speciale J – Processi Strumentali, processo “Acquisto di beni e servizi”;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo passivo; in particolare, ad ogni operazione di acquisto di beni e/o di servizi deve corrispondere una richiesta di acquisto debitamente autorizzata, un ordine di acquisto, un contratto, una documentazione attestante l’esistenza del fornitore, la relativa competenza, l’esecuzione della transazione (anagrafica ed albo fornitori, identificazione ai fini IVA, bolla di consegna, documenti di trasporto, time-sheet, relazioni, etc.);
- individuazione chiara e tracciata del referente responsabile del fornitore (ruolo ricoperto, indirizzo mail, riferimenti aziendali, sede/ufficio);
- accertamento della relazione esistente tra chi ha eseguito la prestazione di servizi/cessione di beni e l’intestatario delle fatture ricevute;
- meccanismo di controllo della validità economica dell’operazione e della sua effettività oggettivamente e soggettivamente sostanziale;
- meccanismo di controllo sul valore/prezzo dei beni/servizi in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento;
- utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture passive, nonché di ogni altro accadimento economico, in grado di tracciare ogni inserimento;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali passivi che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- verifica periodica della corrispondenza tra stipendi pagati ai dipendenti e relativi importi indicati nelle certificazioni/buste paga;
- verifica dettagliata delle note spese mediante analisi delle autorizzazioni e dei relativi giustificativi di spesa.

4.1.3 Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- rispetto dei protocolli di controllo in materia di registrazioni contabili previsti dalla Parte Speciale B – Reati Societari;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo attivo; in particolare, ad ogni operazione di prestazione di servizi (vettoriamento/allacciamento) deve corrispondere una richiesta di prestazione tramite

il sistema gestionale da parte del cliente accreditato, un contratto, una documentazione attestante l'esecuzione della transazione (relazioni, report, bolle, etc.);

- accertamento della relazione esistente tra chi ha ricevuto la prestazione di servizi e l'intestatario delle fatture emesse;
- meccanismo di controllo della validità economica dell'operazione e della sua effettività oggettivamente e soggettivamente sostanziale;
- utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive, nonché di ogni altro accadimento economico, in grado di tracciare ogni inserimento;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- verifica della corrispondenza tra l'IVA risultante dalle fatture emesse e l'IVA effettivamente incassata;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali attivi che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario, che comporti il trasferimento di beni della Società, soprattutto in presenza di un contenzioso tributario.

4.1.4 Processo di gestione ed archiviazione della documentazione contabile

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette, in materia di termini e condizioni di conservazione della documentazione contabile e fiscale;
- adozione di un trasparente, efficace ed efficiente sistema di archiviazione della documentazione contabile e fiscale;
- indicazione veritiera e corretta e relative comunicazioni del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- meccanismo di controllo e monitoraggio del trasferimento ad archivio remoto e/o distruzione di documentazione, ammissibili solo ove siano decorsi i termini di decadenza dell'accertamento fiscale.

4.1.5 Gestione delle operazioni societarie

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali protocolli:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle operazioni societarie, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni necessarie per l'assunzione delle decisioni ed esecuzione di operazioni societarie;

- individuare la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto di Whirlpool R&D le operazioni societarie di natura straordinaria, cui conferire apposita delega e procura scritta;
- predisporre documentazione idonea a valutare la fattibilità e la convenienza strategica e economica dell'operazione, comprendente, ove applicabile:
 - descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
 - caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
 - struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
 - modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti;
 - impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare.
- mettere agli atti, archiviare e conservare (in formato cartaceo ed elettronico) la documentazione rilevante, (l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali);
- verbalizzare sui Libri Sociali le riunioni del CdA e dell'Assemblea;
- far accedere tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo ai Libri Sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Inoltre, per ogni operazione si rende necessario analizzare con il supporto di un consulente terzo eventuali profili elusivi ai fini fiscali delle transazioni da porre in essere.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Destinatari Terzi (consulenti fiscali) deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle policy e dei protocolli previsti dal presente parte speciale per la prevenzione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute;
- effettuare controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Reato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle regole di cui al presente Modello.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale al cap. 4.

PARTE SPECIALE - J -

**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE**

**REATI DI RICICLAGGIO DI BENI
CULTURALI E SACCHEGGIO DI BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI**

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25-septiesdecies del Decreto) E DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25-duodevicies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto (di seguito, per brevità, i "Reati contro il patrimonio culturale"):

Reati previsti dall'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001

- Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce il furto di beni culturali mobili altrui o l'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, con la finalità di trarne profitto.

- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce la condotta di appropriazione indebita di un bene culturale altrui al fine di trarre per sé o per altri un ingiusto profitto.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario è previsto un aumento di pena.

- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce l'acquisto, la ricezione, l'occultamento o l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, di beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto.

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce la formazione, in tutto o in parte, di una scrittura privata falsa, nonché l'alterazione, la distruzione, la soppressione, l'occultamento, in tutto o in parte, di una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

È inoltre punito l'uso della scrittura privata pur senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce: l'alienazione o l'immissione sul mercato di beni culturali senza la prescritta autorizzazione; la mancata denuncia, nei termini previsti, degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; la consegna della cosa da parte dell'alienante

di un bene culturale soggetto a prelazione in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce l'importazione di beni culturali provenienti da delitto ovvero di beni culturali rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione prevista dall'ordinamento dello Stato in cui ha avuto luogo il rinvenimento, ovvero l'esportazione di beni culturali da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce il trasferimento all'estero di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza l'attestato di libera circolazione o senza la licenza di esportazione. La norma punisce, inoltre, il mancato reingresso nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali erano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee. È infine punito colui che rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché il renderli in tutto o in parte inservibili o non fruibili.

La norma punisce inoltre chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies)

Tale fattispecie di reato punisce:

- la contraffazione, l'alterazione o la riproduzione, al fine di trarne profitto, di un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, la messa in commercio, la detenzione per farne commercio, l'introduzione a questo fine nel territorio dello Stato o comunque la messa in circolazione, come autentici, di esemplari

- contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- l'autenticazione, conoscendone la falsità, di opere di pittura, scultura o grafica o di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico contraffatti, alterati o riprodotti;
 - l'accreditamento o la contribuzione all'accreditamento come autentici, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, conoscendone la falsità, di opere di pittura, scultura o grafica o di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico contraffatti, alterati o riprodotti.

Reati previsti dall'art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001

- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce la sostituzione o il trasferimento di beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero il compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce la commissione di fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

La **definizione di beni culturali e di beni paesaggistici**

L'art. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce:

- i beni culturali come le cose immobili e mobili che, secondo le ulteriori specificazioni contenute agli artt. 10 e 11, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, «*presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*»;
- i beni paesaggistici come gli immobili e le aree indicati all'art. 134 del medesimo decreto «*costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge*».

L'**articolo 10 "Beni culturali"** del D.Lgs. 42/2004 recita:

"1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui

esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

L'articolo 11 "Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela" del D.Lgs. 42/2004 recita:

"1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;*
- b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;*
- c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;*
- d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;*
- e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;*
- f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);*
- g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;*
- h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);*
- i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.*

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10."

2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI

Da un'analisi preliminare è emersa l'applicabilità alla Società, seppur con un livello di rischio basso, delle seguenti fattispecie di reato:

- Furto di beni culturali (*Art. 518-bis c.p.*) - ipotesi di impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (*Art. 518-duodecies c.p.*);

mentre non si ritengono applicabili i seguenti reati:

- Appropriazione indebita di beni culturali (*Art. 518-ter c.p.*);
- Ricettazione di beni culturali (*Art. 518-quater c.p.*);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (*Art. 518-octies c.p.*);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (*Art. 518-novies c.p.*);
- Importazione illecita di beni culturali (*Art. 518-decies c.p.*);

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (*Art. 518-undecies c.p.*);
- Contraffazione di opere d'arte (*Art. 518-quaterdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali (*Art. 518-sexies c.p.*);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (*Art. 518-terdecies c.p.*).

Ai fini della presente parte speciale le **attività sensibili** ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ❖ attività di realizzazione dei lavori di manutenzione ed ampliamento delle reti, realizzazione degli allacciamenti di utenza, posa dei misuratori, gestione e manutenzione degli impianti;
- ❖ attività di selezione, gestione e controllo dei fornitori (imprese esterne che svolgono i lavori di scavo, professionista/impresa che forniscono l'assistenza archeologica);
- ❖ gestione delle autorizzazioni agli scavi.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Consiglio di Amministrazione;
- ❖ Direttore Tecnico;
- ❖ Responsabile Ufficio Realizzazione Lavori;
- ❖ Responsabile Ufficio Appalti.

3. REGOLE GENERALI

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela del patrimonio culturale.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in

generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nel Codice Etico.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

Tutti i soggetti coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti nell'ambito della propria attività, al rispetto delle **norme di comportamento** di seguito indicate:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi delittuose sopra delineate, possa potenzialmente diventare idoneo alla realizzazione dei reati medesimi;
- garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società;
- garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- rispettare le esigenze di tutela del patrimonio archeologico;
- osservare le norme che regolamentano la manomissione del suolo pubblico vigenti nei Comuni in cui opera la Società;
- è fatto divieto di svolgere opere o interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione ricevuta;
- in caso di ritrovamenti di beni culturali nel corso degli interventi, provvedere alla tempestiva denuncia alle competenti Autorità come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate;
- identificare formalmente i soggetti autorizzati a interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle attività sensibili sopra identificate;
- garantire la documentabilità e la tracciabilità dei rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione;
- l'affidamento dei lavori di manutenzione ed ampliamento delle reti, realizzazione degli allacciamenti di utenza, posa dei misuratori, gestione e manutenzione degli impianti ad imprese esterne deve essere effettuato nel rispetto delle previsioni del Codice degli Appalti, delle Linee Guida ANAC, nonché dei regolamenti e procedure aziendali adottate;

- il servizio di assistenza e sorveglianza archeologica alle fasi di scavo e movimentazione terra deve essere attribuito a professionisti qualificati in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto delle procedure e regolamenti aziendali in materia di affidamento di incarichi professionali;
- garantire la tracciabilità di ogni operazione relativa alle attività sensibili individuate, anche tramite appositi supporti documentali che permettono di verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole attività a rischio reato

In aggiunta ai principi generali ed alle regole di comportamento sopra individuate, ai fini della prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale, si evidenziano le seguenti procedure ed i seguenti protocolli vigenti in AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL.

4.1.1 Attività di realizzazione dei lavori di manutenzione ed ampliamento delle reti, realizzazione degli allacciamenti di utenza, posa dei misuratori, gestione e manutenzione degli impianti.

Si richiama, innanzitutto, la *Procedura di gestione dei lavori* che definisce le attività coinvolte nella gestione dei lavori effettuati sia da personale di ALD, sia attraverso l'utilizzo di imprese esterne.

Nell'ambito della gestione di tali attività è previsto che:

- ogni qualvolta la Società debba svolgere opere su suolo pubblico, venga richiesto alla competente Amministrazione Comunale il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo;
- il divieto di avviare i lavori in assenza o in difformità della citata autorizzazione;
- qualora l'area interessata dai lavori ricada in area a rischio archeologico, come individuata dai PGT comunali, venga formulata la richiesta di parere alla Soprintendenza per scavi ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004;
- quando l'intervento ricada in area a rischio archeologico e la Soprintendenza emetta parere favorevole al progetto prevedendo l'assistenza archeologica continuativa, la stessa venga garantita attraverso l'individuazione di un professionista/impresa specializzata in possesso dei necessari requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- l'incarico di assistenza archeologica sia sempre formalizzato per iscritto;

- i rapporti con le Amministrazioni Comunali e con la Soprintendenza siano gestiti soltanto da soggetti qualificati e espressamente autorizzati dal legale rappresentante della Società;
- nell'ambito degli interventi in aree a rischio archeologico, l'attività svolta dal professionista incaricato sia adeguatamente documentata (come prescritto dall'Ente di tutela) e archiviata dalla Società;
- l'effettuazione di sopralluoghi in cantiere da parte del personale di ALD al fine di verificare il corretto svolgimento di lavori da parte delle imprese esterne;
- in caso di rinvenimento di reperti archeologici gli stessi siano adeguatamente documentati e prontamente comunicati alle competenti autorità come prescritto dalla normativa vigente e secondo le linee guida stabilite dalla Soprintendenza;
- sia garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione relativa ai lavori di scavo in aree a rischio archeologico.

4.1.2. Attività di selezione e gestione dei fornitori (imprese esterne che svolgono i lavori sopraindicati, professionista/impresa ai fini dell'assistenza archeologica)

Oltre al rispetto delle previsioni del Codice degli Appalti, delle Linee Guida ANAC in materia, si richiamano:

- ✓ AMGA SCHEMA Procedura Protocollo Appalti e Acquisti;
- ✓ AMGA Legnano Spa - Regolamento procedura negoziata sotto-soglia - marzo 2017.

Nei contratti stipulati con le ditte esterne affidatarie dei lavori di scavo e con i professionisti incaricati dell'assistenza e sorveglianza archeologica sono inserite apposite clausole che vincolano i medesimi al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001, dei contenuti del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati dalla Società.

4.1.3. Gestione delle autorizzazioni agli scavi

Con riferimento a tale area sensibile si rinvia alle previsioni contenute nella Parte Speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle policy e dei protocolli previsti dal presente parte speciale per la prevenzione dei Reati contro il patrimonio culturale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute;
- effettuare controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Reato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle regole di cui al presente Modello.

Si prevede l'invio di un flusso informativo ad evento all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui nell'ambito di lavori in area a rischio archeologico:

- venga prescritta l'assistenza archeologica dalla Soprintendenza;
- siano rinvenuti dei reperti nel corso delle operazioni di scavo.

PARTE SPECIALE - K -

PROCESSI STRUMENTALI



1. I PROCESSI STRUMENTALI

L'analisi dei processi aziendali di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, ha altresì individuato una serie di Processi strumentali alla realizzazione del reato, ovvero quei processi all'interno dei quali è contenuto lo strumento attraverso cui potrebbe essere realizzato il reato. Per tale ragione il sistema di controllo su tali processi deve essere particolarmente stringente.

Qui di seguito sono elencati i processi strumentali e le classi di reato (e le parti speciali) a cui sono collegati:

	Art. 24: Reati contro la Pubblica Amministrazione P.S. A	Art. 25 ter: Reati Societari P.S. B	Art. 25 octies: Riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio P.S. D	Art. 25 quinquiesdecies: Reati tributari P.S. I
Processo strumentale				
Acquisto di beni o servizi	✓	✓	✓	✓
Gestione bonus	✓	✓	☐	☐
Regali, omaggi, spese di rappresentanza	✓	✓	☐	✓
Rimborsi spese, utilizzo di carte di credito	✓	✓	☐	✓
Selezione ed assunzione del personale	✓	✓	☐	☐

2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Qui di seguito sono elencati i protocolli di controllo specifici relativi ai singoli Processi Strumentali individuati:

2.1 Acquisto di beni e servizi

Con riferimento a tale processo strumentale è necessario seguire tali protocolli:

- rispettare le procedure:
 - ✓ AMGA - Procedura Protocollo – Appalti Acquisti;
 - ✓ AMGA Legnano Spa - Regolamento procedura negoziata sotto-soglia - marzo 2017;
- prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi formula la richiesta di acquisto, chi la autorizza ed esegue, chi effettua il pagamento, previa verifica del ricevimento del bene o del servizio;
- verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse con riferimento ai rapporti personali, patrimoniali, giuridici o altro in essere con i soggetti fisici/giuridici delle controparti con cui il personale di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL dovesse intrattenere rapporti con riferimento all'attività sensibile in esame;

- nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto della procedura AMGA Legnano Spa - Procedura GEST 01 – GESTIONE AMMINISTRATIVA.

2.2 Rimborsi spese, utilizzo di carte di credito

Con riferimento a tale processo strumentale è necessario seguire tali protocolli:

- in caso di trasferta per valori superiori a € 500,00, il dipendente o collaboratore deve essere preventivamente autorizzato con apposito provvedimento scritto dal Responsabile di Funzione o dal Direttore Tecnico; il documento di autorizzazione è inviato alla funzione Risorse Umane per l'effettuazione di eventuali anticipi; qualora la trasferta interessi il Direttore Tecnico, l'autorizzazione è data dal Presidente;
- in caso di spese di vitto, alloggio, viaggio, trasporto, sostenute direttamente dal dipendente, collaboratore, Direttore Tecnico, o mediante carta di credito, il soggetto interessato predispone la Nota Spese con elencazione delle spese sostenute; la Nota Spese è vistata per accettazione dal proprio responsabile di funzione o dal Direttore Tecnico, o dal Presidente;
- tutte le spese di vitto, alloggio, viaggio, trasporto, oggetto di rimborso o sostenute mediante utilizzo di carta di credito, insieme alla Nota Spese, devono essere mensilmente documentate con gli originali delle fatture o delle ricevute e inviate alla funzione Risorse Umane;
- i documenti in merito alle autorizzazioni di trasferta, alla liquidazione delle stesse, alle spese, oggetto di rimborso o sostenute mediante utilizzo della carta di credito, sono conservati presso le Risorse Umane, che invia mensilmente alla funzione Amministrazione Finanza e Controllo l'elaborato del costo del personale, delle voci di paga ed un file riepilogativo delle voci di nota spese;
- l'OdV deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse;
- rispettare la procedura AMGA Legnano Spa - Procedura GEST 01 – GESTIONE AMMINISTRATIVA.

2.3 Regali, omaggi, spese di rappresentanza

Con riferimento a tale processo strumentale è necessario seguire i seguenti protocolli:

- qualunque regalo, omaggio deve essere autorizzato dalla funzione Amministrazione Finanza e Controllo e dal Direttore Tecnico; in caso di richiesta da parte del Direttore Tecnico, l'autorizzazione è data dalla funzione Amministrazione Finanza e Controllo e dal Presidente;
- il dipendente, collaboratore, Direttore Tecnico, che sostiene spese di rappresentanza, direttamente o mediante carta di credito, predispone la Nota Spese, con indicazione della motivazione del sostenimento della spesa e il terzo beneficiario; la Nota Spese è vistata per

accettazione dal proprio responsabile di funzione o dal Direttore Tecnico, o dal Presidente (nel caso la spesa riguardi il Direttore Tecnico);

- tutte le spese di rappresentanza, oggetto di rimborso o sostenute mediante utilizzo di carta di credito, insieme alla Nota Spese, devono essere mensilmente documentate con gli originali delle fatture o delle ricevute e inviate alla funzione Risorse Umane, , che invia mensilmente alla funzione Amministrazione Finanza e Controllo l'elaborato del costo del personale, delle voci di paga ed un file riepilogativo delle voci di nota spese;
- verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse con riferimento ai rapporti personali, patrimoniali, giuridici o altro in essere con i soggetti fisici/giuridici esterni (privati o pubblici) con cui il personale di AEMME LIENA DISTRIBUZIONE SRL dovesse intrattenere rapporti con riferimento all'attività sensibile in esame;
- l'OdV deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga;
- inviare periodicamente all'OdV un elenco delle spese di rappresentanza sostenute;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati;
- rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento.

2.4 Selezione e assunzione del personale

Con riferimento a tale processo strumentale è necessario seguire i seguenti protocolli:

- definizione chiara di ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione dei dipendenti e collaboratori;
- adozione di un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

È necessario, altresì,

- rispettare la Procedura AMGA SCHEMA Procedura – Protocollo – RISORSE UMANE ed il Regolamento per il Reclutamento del Personale;
- verificare la corrispondenza tra accordi, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito;

- predisporre report periodici sulle assunzioni, contenenti sia le modalità di selezione dei candidati utilizzate sia eventuali eccezioni/deroghe alle regole standard, inviati al Direttore Tecnico e all'OdV.

Inoltre:

- il presente Modello deve essere portato adeguatamente a conoscenza di tutto il personale, non solo dirigente, e appositi meccanismi di comunicazione devono essere predisposti in modo da permettere la conoscenza di modifiche e/o aggiornamenti del modello stesso;
- il personale dirigente è responsabile della formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti e collaboratori. In particolare, il personale dirigente è tenuto a: (i) diffondere i principi etici della Società di cui al Codice; (ii) promuovere i principi di trasparenza e chiarezza organizzativa fra i dipendenti in modo da favorirne la responsabilizzazione e il raggiungimento degli obiettivi programmati; (iii) rendere chiare le regole di comportamento e gli standard richiesti dalla società nei rapporti con la P.A.; (iv) assicurarsi che ciascun dipendente partecipi e concluda l'attività di formazione in tema di anticorruzione; (v) rivedere annualmente i risultati ottenuti e le metodologie adottate.

2.5 Gestione dei bonus

Con riferimento a tale processo strumentale è necessario seguire tali protocolli:

- monitorare periodicamente i sistemi di remunerazione;
- assicurare la tracciatura dei meccanismi di reward, mediante l'utilizzo di adeguati sistemi informatici;
- l'OdV deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse;
- inviare periodicamente all'OdV un elenco delle attività effettuate;
- la valutazione del comportamento individuale ai fini della carriera interna all'azienda viene effettuata considerando espressamente i requisiti di onestà, trasparenza e correttezza.